

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'ENTE E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

(approvato con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 47 del 03/07/2015)

Art. 1 Finalità

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito "Ente"), nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco, secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 521 del 20/04/1998 e del presente Regolamento.

Art. 2 Descrizione delle attività

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal volontario singolo in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. L'Ente si impegna a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie, se previsto dall'accordo tra Ente e volontario di cui al seguente Art. 4. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.
4. Le attività solidaristiche di cui all'art. 1 sono così di seguito individuate:
 - assistenza e sorveglianza presso strutture a valenza turistica, ricreativa e/o culturale per adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - assistenza e sorveglianza durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc.;
 - supporto organizzativo per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di promozione turistica, culturale, sportiva, ecc.;
 - supporto all'attività di accoglienza e informazione turistica;
 - supporto alle attività didattiche e di educazione ambientale ed alla sostenibilità;
 - semplici attività di manutenzione del verde o di salvaguardia del decoro urbano e dell'ambiente;
 - supporto all'attività di vigilanza del personale dell'Ente o delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie.

5. L'Ente, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 521 del 20/04/1998, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco non esaustivo sopra riportato, da stabilire con apposito atto dirigenziale.

Art. 3

Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego dei volontari

1. L'Ente non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.
2. L'Ente può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. precedente solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
3. L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Ente non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
5. L'Ente non può avvalersi dell'opera volontaria dei propri dipendenti.

Art. 4

Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Ente e volontari

1. All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Ente e volontari singoli, questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'Ente:

- a1) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- a2) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- a3) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Ente e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a4) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- a5) l'eventuale impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per i volontari:

- b1) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b2) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Ente assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- b3) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle

quali svolgono l'attività.

Art. 5

Coordinamento delle attività svolte dai volontari

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Ente per una o più delle attività di cui all'art. 2 si coordinano con un operatore pubblico individuato dall'Ente stesso come responsabile, al quale compete:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e/o colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;
 - d) predisporre, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 6

Formazione dei volontari

Qualora le attività di cui all'art. 2 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Ente si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 7

Obblighi a carico dell'Ente

1. L'Ente è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Ente è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Ente.
3. L'Ente fornisce ai volontari singoli impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Ente apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 8

Obblighi a carico dei volontari

1. I volontari interessati a offrire la propria collaborazione individuale devono presentare domanda tramite l'apposito modulo, indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili.
2. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il

periodo preventivamente concordato; devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 9

Rapporti con il mondo del volontariato

1. L'Ente si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'Ente si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Ente può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 10

Gestione dell'elenco dei volontari singoli

1. All'elenco di cui all'art. 1 possono iscriversi le persone di età superiore ai 18 anni che intendono svolgere attività di volontariato secondo le finalità di cui al presente regolamento, residenti, domiciliate o con fissa dimora nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
2. L'elenco deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) generalità complete del volontario;
 - b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Ente e disponibilità in termini di tempo;
 - c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.
3. L'Ente procede alla cancellazione del nominativo di un volontario dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:
 - a) espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
 - b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;
 - c) gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Ente o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse;
 - d) ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.